COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836

Sito WEB: www.comunedicollepasso.gov.it

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 112 Del 27-08-2025

Oggetto: ASPETTATIVA EX ART. 18, COMMA 1 LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 19:52, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulla proposta di cui in oggetto.
Dei signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

Avv. MANTA Laura	**SINDACO**	**P**
Dott. Perrone Giuseppe	**VICE SINDACO**	**P**
Geom. Marra Monica	**ASSESSORE**	**P**
Dott. Castellana Giuseppe	**ASSESSORE**	**P**
Dott: Gianfreda Angelo	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. GRECO Alessandro
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visto l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui "*La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso*";

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 11648 del 12.08.2025, con la quale la dipendente Diocleziano Alberta, Operatore Esperto B3, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in servizio presso il Settore Lavori Pubblici, ha chiesto di essere collocata in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° settembre 2025 e fino al 31 agosto 2027, ai sensi dell'art. 18 c. 1 della Legge n. 183/2010;

Considerato che l'art. 18, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, prevede che "*I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato*";

Visto:
• l'art. 51 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 rubricato "*Altre aspettative previste da disposizioni di legge*" che al comma 4 prevede che "*Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a tiolo esemplificativo, l'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del D. Lgs. n. 165/2001, nonché l'aspettativa prevista dall'art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previste*";
• l'art. 52 del medesimo CCNL secondo cui: "*1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di venti giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. 3. Nei confronti del dipendete che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine id cui al comma 2, salvo i casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure di cui all'art. 72*";

Dato atto che l'aspettativa in parola:
• determina il temporaneo venire meno, per l'intera durata temporale della stessa, delle reciproche obbligazioni delle parti nell'ambito del rapporto di lavoro, ossia quella della dipendente di rendere la prestazione lavorativa e quella dell'Ente, quale datore di lavoro, di corrispondere la relativa retribuzione;

• non è utile ai fini dell'anzianità di servizio, della determinazione del trattamento di quiescenza e di previdenza e comporta, nelle ipotesi di fruizione parziale in corso d'anno, la necessaria riduzione proporzionale delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità;

Considerato che la concessione dell'aspettativa ai sensi dell'art. 18 della L. n. 183/2010 non rappresenta un diritto per il dipendente e, pertanto, può essere negata e/o differita qualora si ritiene possa pregiudicare l'organizzazione e/o l'ordinato svolgimento dell'attività degli uffici;

Tenuto conto che le esigenze giustificative possano identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo e al progresso del dipendente, seppure spetti, in ogni caso, al datore di lavoro, ai fini della concessione del beneficio, valutare e comparare tali motivazioni in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Lavori Pubblici alla concessione del periodo di aspettativa;

Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente;

Richiamato:
• il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;
• il CCNL 2019/2021 Comparto Enti Locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di Settore ex art. 49, per effetto dei quali si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la copertura finanziaria del presente atto;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in maniera palese e per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto di tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di concedere alla dipendente Diocleziano Alberta, Operatore Esperto B3, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in servizio presso il Settore Lavori Pubblici, un periodo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, di ventiquattro mesi, a far data dal 1° settembre 2025 e fino al 31 agosto 2027, ai sensi dell'art. 18 c. 1 della Legge n. 183/2010;

3. di precisare che, ai sensi dell'art. 52 del suddetto CCNL 2019/2021, che: "*1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano*

meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di venti giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. 3. Nei confronti del dipendete che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine id cui al comma 2, salvo i casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure di cui all'art. 72":

4. di dare atto che l'aspettativa in parola:
• determina il temporaneo venire meno, per l'intera durata temporale della stessa, delle reciproche obbligazioni delle parti nell'ambito del rapporto di lavoro, ossia quella della dipendente di rendere la prestazione lavorativa e quella dell'Ente, quale datore di lavoro, di corrispondere la relativa retribuzione;
• non è utile ai fini dell'anzianità di servizio, della determinazione del trattamento di quiescenza e di previdenza e comporta, nelle ipotesi di fruizione parziale in corso d'anno, la necessaria riduzione proporzionale delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità;

5. di precisare che:
• l'Ente può invitare il dipendente a riprendere servizio (anche prima della data di scadenza prevista), qualora i motivi che hanno giustificato l'aspettativa siano venuti meno, assegnando allo stesso un termine perentorio per la ripresa del servizio;
• nel contempo, anche il dipendente, ove vengano meno le ragioni di richiesta dell'aspettativa, può riprendere servizio, spontaneamente e in anticipo rispetto alla scadenza, dando un congruo preavviso all'Ente, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, in modo da consentire l'adozione degli eventuali provvedimenti organizzativi che fossero a tal fine necessari;

6. di specificare che qualora il dipendente, alla scadenza del periodo di aspettativa concesso ovvero decorso il termine fissato dall'Ente per il rientro anticipato dalla stessa, non riprenda servizio, il rapporto di lavoro sarà risolto con le procedure dell'art. 72 del CCNL 16.11.2022;

7. di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV° comma D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 26-08-2025 Il Responsabile del servizio
Fracella Maria Cristina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 27-08-2025 Il Responsabile del servizio

Toma Annalisa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. MANTA Laura	F.to Dott. GRECO Alessandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1252

Li 05-09-025

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

È copia conforme all'originale.
Lì,

SEGRETARIO GENERALE
Dott. GRECO Alessandro